



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

---

## PROGETTO DI LEGGE N. 27

---

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Guarda, Ostanel, Zanoni e Bigon \*

### **DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI ODORIGENE DA ATTIVITÀ ANTROPICHE**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 25 gennaio 2021.

---

\* Con nota del 15 aprile 2021, prot. 6494 il consigliere Ostanel ha sottoscritto la proposta di legge.

\* Con nota del 19 aprile 2021, prot. 6648 il consigliere Zanoni ha sottoscritto la proposta di legge.

\* Con nota del 15 luglio 2021, prot. 11593 la consigliera Bigon ha sottoscritto la proposta di legge.

## **DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI ODORIGENE DA ATTIVITÀ ANTROPICHE**

*Relazione:*

*Se gli interventi di limitazione delle emissioni inquinanti da attività antropiche hanno trovato nel corso degli anni una dimensione regolativa a mezzo interventi in più parti dell'ordinamento giuridico sovranazionale e nazionale, la regolazione delle emissioni odorigene, tolta la disciplina di formazione giurisprudenziale inerente la copertura sanzionatoria a mezzo dell'applicazione a dette emissioni della disciplina contravvenzionale di cui all'articolo 674 del codice penale, e posta, per altri aspetti, la disciplina civilistica regolativa delle immissioni moleste di cui all'articolo 844 del codice civile, mancava nell'ordinamento giuridico italiano una regolazione normativa ad hoc che desse alle regioni uno spazio normativo d'azione al fine di apprestare strumenti risolutivi del disagio sociale e ambientale causato dalla emissione nell'atmosfera ed immissione di cattivi odori, tenuto conto della compromissione della fruibilità di ambienti e luoghi di residenza, lavoro o svago derivante dalla sottoposizione a cattivi odori, con conseguente peggioramento della qualità della vita, cui tali emissioni danno inevitabilmente luogo.*

*Orbene, tale spazio normativo è stato delimitato nel 2017 per il tramite della novella al D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) attraverso l'inserimento nel richiamato corpus normativo dell'articolo 272 bis (Emissioni odorigene) ad opera dell'articolo 1, comma 1, lett. f) n. 8, del D.Lgs. 15/11/2017, n. 183 di attuazione della Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170.*

*In effetti, come sottolineato da attenta dottrina<sup>1</sup>, “con l'introduzione ex novo dell'art. 272-bis “Emissioni odorigene” nel D.Lgs. 152/2006 - Parte Quinta, viene per la prima volta affrontato dalla normativa statale il tema delle emissioni odorigene, finora sostanzialmente ignorato dalla previgente disciplina nazionale, se non affidandosi, caso per caso, alle vetuste disposizioni in materia di immissioni moleste di cui all'art. 844 del codice civile, ovvero, all'azione dei sindaci, necessariamente ex post, nei confronti delle c.d. “industrie insalubri di prima e seconda classe” [...] si apre finalmente una “strada maestra” per l'approccio al tema della prevenzione, del controllo e della riduzione delle emissioni di sostanze odorigene, e degli impatti da esse derivanti sul contesto territoriale - insediativo circostante[...]”.*

*Si tratta dunque di esplicitare un intervento legislativo di livello regionale che, nel quadro di quanto consentito dalla fonte normativa statale, consenta di intervenire in maniera adeguate, anche via preventiva, rispetto alle problematiche causate dalle emissioni odorigene, le quali sono tali da generare e disagio e dunque notevole limitazione o compromissione del diritto all'ambiente.*

*In sintesi, l'articolato del progetto qui proposto prevede:*

---

<sup>1</sup> Muratori A., D.LGS. 183/2017: I LIMITI PER LE EMISSIONI DEGLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE MEDI, E NON SOLO, in Ambiente e sviluppo, 2018, 5, 295.

*agli articoli 1 e 2 sono enucleate le finalità della normativa e le attività cui sono applicabili le disposizioni di specie, con il necessario corredo delle definizioni atte a meglio delimitare l'ambito di applicazione; l'articolo 3 delinea la procedura da seguire ai fini della preventiva individuazione delle sorgenti odorigene e la preventiva valutazione dell'impatto olfattivo, mentre gli articoli 4 e 5 pongono in capo ad Arpav, in collaborazione con le autorità competenti, l'attività di vigilanza e il procedimento di gestione delle segnalazioni di disturbo olfattivo, procedimentalizzazione, questa, che consente di intervenire tempestivamente in ordine alle segnalate situazioni di disagio olfattivo; infine, l'articolo 6 manda alla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera a) dello Statuto della Regione del Veneto, la definizione tramite Regolamento da sottoporre alla competente Commissione consiliare, la enucleazione della disciplina tecnico-attuativa. L'articolo 7 stabilisce in ordine all'entrata in vigore.*

## **DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI ODORIGENE DA ATTIVITÀ ANTROPICHE**

### **Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione.**

1. Le presenti disposizioni sono volte a evitare, prevenire e ridurre l'impatto olfattivo derivante dalle attività antropiche.

2. Le presenti disposizioni si applicano:

- a) alle installazioni soggette ad autorizzazione alla gestione dei rifiuti di cui alla parte quarta, titolo I, capo IV, del d.lgs. 152/2006;
- b) alle installazioni/stabilimenti soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 269 del d.lgs. 152/2006 in caso di presenza di emissioni odorigene significative;
- c) agli stabilimenti di cui all'articolo 272, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 152/2006 in caso di presenza di emissioni odorigene significative;
- d) alle installazioni/stabilimenti individuati in esito alle attività di cui all'articolo 5.

### **Art. 2 - Definizioni.**

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:

- a) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il progetto soggetto alle presenti disposizioni;
- b) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi;
- c) istanza: la domanda, presentata dal gestore ovvero dal proponente, volta all'ottenimento del provvedimento comunque denominato che autorizza l'esercizio;
- d) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento del provvedimento comunque denominato che autorizza l'esercizio;
- e) odorante: sostanza che stimola un sistema olfattivo umano in modo che sia percepito un odore;
- f) emissione odorigena: rilascio in atmosfera diretto o indiretto di odoranti da sorgenti puntiformi, diffuse o fuggitive dell'installazione, atto a generare un impatto olfattivo;
- g) sorgente odorigena significativa: la sorgente avente una portata di odore maggiore o uguale a 500 ouE/s o una concentrazione di odore maggiore o uguale a 80 ouE/m<sup>3</sup>;
- h) disturbo olfattivo: effetto negativo causato sulla persona dall'esposizione a un odore;
- i) impatto olfattivo: misura del disturbo olfattivo che integra intensità e frequenza di esposizione all'odore;
- j) ricettore sensibile: posizione geografica sul territorio presso la quale devono essere rispettati i valori di accettabilità in relazione alla destinazione d'uso attuale e prevista e alla densità abitativa dell'intorno del ricettore;
- k) valore di accettabilità: concentrazione oraria di picco di odore al 98° percentile calcolata sull'intero dominio temporale di simulazione annuale che deve essere rispettato presso i recettori sensibili.

2. Restano ferme le altre definizioni di cui al d.lgs. 152/2006.

### **Art. 3 - Individuazione delle sorgenti odorigene e valutazione dell'impatto olfattivo.**

1. Il gestore ovvero il proponente, all'atto della presentazione dell'istanza all'autorità competente, provvede ad allegare la documentazione relativa alla individuazione e alla caratterizzazione delle sorgenti odorigene significative, comprensive della determinazione della concentrazione di odore e della portata di odore e della determinazione della concentrazione delle singole sostanze, odoranti o traccianti anche non odoranti, nonché alla stima dell'impatto olfattivo delle emissioni, redatta secondo le indicazioni di cui all'articolo 6.

2. L'assenza di sorgenti odorigene significative dovrà essere certificata dal gestore ovvero dal proponente mediante dichiarazione resa nelle forme di legge.

3. In ogni caso tutti i processi di lavorazione che comportano emissioni odorigene significative (derivanti da vasche, serbatoi aperti, stoccaggi in cumuli o altri processi che generino emissioni diffuse) devono essere svolti in ambiente confinato e dotato di adeguato sistema di captazione e convogliamento con successivo trattamento delle emissioni mediante sistema di abbattimento efficace. Solo in caso di documentata impossibilità tecnica di realizzare idoneo sistema di convogliamento delle emissioni di processo, l'autorità competente su richiesta del gestore, può autorizzare emissioni diffuse di sostanze odorigene che devono comunque osservare i valori limite fissati dall'autorità competente.

4. L'autorità competente, nell'ambito dell'istruttoria tecnico amministrativa prevista dalla normativa vigente, anche avvalendosi del supporto tecnico all'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, di seguito denominata ARPAV:

- a) valuta la documentazione presentata;
- b) verifica, anche sulla base delle migliori tecniche disponibili, l'adeguatezza degli accorgimenti tecnici e gestionali proposti dal gestore al fine di garantire il contenimento delle emissioni odorigene, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e della presenza di potenziali recettori sensibili;
- c) individua i valori limite di emissione che devono essere rispettati al fine di contenere entro i valori di accettabilità l'impatto olfattivo prodotto dalle emissioni odorigene;
- d) formula le eventuali prescrizioni tecniche e gestionali, definendone la relativa tempistica, per il contenimento delle emissioni odorigene sia in condizioni di normale attività sia in condizioni diverse dal normale esercizio;
- e) definisce le misure e le modalità e le frequenze di monitoraggio delle emissioni odorigene.

5. Alla violazione da parte del gestore delle prescrizioni impartite e dei valori limite fissati nei provvedimenti, anche in esito alle attività di cui al comma 2, sono applicate le sanzioni di cui all'articolo 279 del Decreto legislativo n. 152/2006.

6. In sede di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, le amministrazioni procedenti tengono conto della presenza di sorgenti odorigene significative, garantendo la coerenza delle previsioni dei piani con le finalità delle presenti disposizioni.

### **Art. 4 - Vigilanza.**

1. ARPAV assicura:

a) l'effettuazione, secondo quanto previsto e programmato nei provvedimenti autorizzativi, delle ispezioni ambientali, comprensive delle attività di controllo delle emissioni odorigene e di verifica e validazione degli autocontrolli dei gestori;

b) la trasmissione all'autorità competente del rapporto dell'attività di ispezione ambientale completo della descrizione delle attività di sopralluogo e delle attività di campionamento e analisi delle emissioni odorigene. Al rapporto dell'attività di ispezione sono allegati i rapporti di prova con l'indicazione di tutte le criticità eventualmente riscontrate nell'ambito dell'ispezione ambientale.

2. ARPAV uniforma lo svolgimento delle attività relative alle emissioni odorigene e agli impatti olfattivi alle Indicazioni di cui al Regolamento di cui all'articolo 6.

3. ARPAV partecipa al Coordinamento in materia di aria ambiente previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 155/2010, per elaborare indirizzi in relazione alle misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene. Inoltre ARPAV supporta la Giunta regionale in fase di aggiornamento del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2.

#### **Art. 5 - Gestione delle segnalazioni di disturbo olfattivo.**

1. ARPAV assicura la gestione delle segnalazioni di disturbo olfattivo, in particolare:

a) raccoglie, elabora, verifica e valida le segnalazioni di disturbo olfattivo da parte della popolazione;

b) individua la sorgente che ha originato il disturbo anche mediante sopralluoghi, ispezioni, campionamenti e analisi condotte conformemente alle presenti disposizioni;

c) propone le possibili soluzioni tecnico-impiantistiche o gestionali, sulla base delle migliori tecniche disponibili, volte a ricondurre le emissioni entro valori adeguati e l'impatto olfattivo entro i valori di accettabilità.

2. Ai fini della conduzione dell'attività di cui al comma 4, ARPAV elabora d'intesa con un protocollo operativo per la gestione delle segnalazioni di disturbo olfattivo redatto secondo le indicazioni di cui al Regolamento di cui all'articolo 6 e garantisce, altresì, che il tempo intercorrente tra la validazione delle segnalazioni di disturbo olfattivo di cui al comma 1, lettera a), e la trasmissione all'autorità competente dei relativi esiti non sia superiore a tre mesi.

3. I comuni, le province e la Città metropolitana concorrono alla gestione delle segnalazioni di disturbo olfattivo secondo le modalità previste nel protocollo operativo di cui al comma 2.

4. ARPAV trasmette gli esiti dell'attività di cui al comma 1 all'autorità competente che, sentito il gestore, valuta se sussiste la necessità di riesame e/o aggiornamento del titolo autorizzativo.

5. Nell'ambito del procedimento di cui al comma 4, l'autorità competente richiede al gestore la presentazione di un progetto di adeguamento, redatto tenendo conto delle valutazioni nonché delle risultanze delle indagini svolte da ARPAV.

6. L'autorità competente, nell'ambito dell'istruttoria tecnico amministrativa volta all'aggiornamento ovvero al riesame del provvedimento autorizzativo, anche avvalendosi del supporto tecnico di ARPAV, procede come indicato alle lettere da a) a e) del dell'articolo 3, comma 4.

#### **Art. 6 - Disciplina tecnico-attuativa.**

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, lettera a), dello Statuto e previo parere della commissione consiliare competente, da rendersi entro sessanta giorni decorsi i quali se ne prescinde, un regolamento tecnico che definisce la disciplina tecnico-attuativa, con riferimento a:

- a) metodi e tecniche per la determinazione delle emissioni odorigene, per la stima previsionale dell'impatto olfattivo e per la determinazione dell'impatto olfattivo o dell'esposizione olfattiva;
- b) gli elementi per la individuazione e caratterizzazione delle sorgenti odorigene, individuando la documentazione da allegare ai fini dell'autorizzazione;
- c) procedure da seguire per la predisposizione del piano di monitoraggio, l'effettuazione dei campionamenti e delle prove olfattometriche, in conformità alla norma UNI EN 13725:2004;
- d) procedure e metodologie da seguire ai fini dello svolgimento della valutazione previsionale dell'impatto olfattivo;
- e) gli elementi per la classificazione del territorio e dei recettori sensibili, tenendo conto di densità o numero delle persone potenzialmente esposte, destinazione d'uso prevalente, attuale e prevista negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale; continuità dell'occupazione; livello di pregio del territorio, inteso rispetto al tipo di uso legittimo che del territorio è fatto, rispetto ai benefici anche economici che si ritraggono dall'uso legittimo del territorio e rispetto al grado di compromissione dell'uso che invece conseguirebbe dalla presenza di inquinamento olfattivo;
- f) i requisiti degli studi previsionali di impatto olfattivo;
- g) i valori di accettabilità dell'impatto olfattivo;
- h) i valori limite di emissione e delle prescrizioni;
- i) lo schema di protocollo operativo ai fini della gestione delle segnalazioni di disturbo olfattivo.

#### **Art. 7 - Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

## INDICE

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione. ....	3
Art. 2 - Definizioni.....	3
Art. 3 - Individuazione delle sorgenti odorigene e valutazione dell'impatto olfattivo. ....	4
Art. 4 - Vigilanza. ....	4
Art. 5 - Gestione delle segnalazioni di disturbo olfattivo. ....	5
Art. 6 - Disciplina tecnico-attuativa.....	6
Art. 7 - Entrata in vigore.....	6